



6 AVVOCATI

Art. 1

Requisiti di partecipazione e di assunzione

La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di 6 Avvocati da nominare in esperimento nel grado iniziale del ruolo legale.

Sono richiesti i seguenti requisiti.

1. **Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), conseguita con un punteggio di almeno 105/110**

ovvero

diploma di laurea di “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza, conseguito con un punteggio di almeno 105/110.

È altresì consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.

2. **Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati** istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine ovvero titolo a detta iscrizione.
3. **Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.**
4. **Idoneità fisica alle mansioni.**
5. **Godimento dei diritti politici.**
6. **Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere nell'Istituto.**

I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono possedere il seguente ulteriore requisito.

7. **Godimento dei diritti civili e politici** anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.

I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa l'equipollenza del titolo di studio conseguito all'estero o del titolo estero conseguito in Italia - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli altri alla data di assunzione.

La Banca d'Italia può verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando, nonché dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui all'art. 3, in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.

La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non dà seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più dei requisiti previsti dal bando ovvero che risultino avere rilasciato dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3. Le eventuali difformità riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorità giudiziaria.

Art. 2

Domanda di partecipazione.

Termine per la presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata **entro il termine perentorio delle ore 18:00 (ora italiana) del 23 aprile 2014, utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo www.bancaditalia.it** seguendo le indicazioni ivi specificate. Allo scadere di tale termine il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio della domanda.

La data di presentazione della domanda è attestata dal sistema informatico.

Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.

I candidati indicano nella domanda on-line un indirizzo al quale la Banca d'Italia invierà le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalità di cui all'art. 3.

Il giorno della prima prova scritta i candidati ammessi verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante **sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione**, previa esibizione di un documento (cfr. art. 5 comma 1). Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, con ogni conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto d.P.R. n. 445/2000.

Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le domande dalle quali risulti il mancato possesso di uno o più requisiti prescritti per la partecipazione al concorso.

La Banca d'Italia comunica formalmente agli interessati il provvedimento di esclusione.

La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilità per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telematici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dei recapiti ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dei recapiti stessi.

I nominativi dei candidati ammessi alle prove scritte vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento delle stesse.

L'ammissione alle prove avviene comunque con la più ampia riserva in ordine alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando e dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 3.

I candidati che ritengono di avere titolo, in relazione alla specifica condizione di **disabilità**, a tempi aggiuntivi e/o ad ausili per lo svolgimento delle prove (ex art. 20 L. 104/1992 e art. 16, comma 1, L. 68/1999) dovranno compilare il "**Quadro A**" dell'applicazione. Tali candidati possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Risorse Umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne (e-mail personale.concorsi@bancaditalia.it). Sulla base di quanto dichiarato nel "Quadro A" le strutture sanitarie della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicità di quanto dichiarato dal candidato, procederà all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.

Art. 3 **Preselezione per titoli**

Nell'eventualità in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 600 unità, la Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerità della procedura selettiva - procederà ad una preselezione per titoli delle candidature per individuare **600 candidati** da ammettere alle prove scritte di cui al successivo art. 4, comma 3. A tal fine l'Amministrazione della Banca provvederà alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sommando i punteggi attribuiti ai **seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (23 aprile 2014).**

- a) **Laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), ovvero diploma di laurea di "vecchio ordinamento" in Giurisprudenza**, con le seguenti votazioni ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti:
- | | |
|--------------|---------|
| - 110 e lode | punti 7 |
| - 110 | punti 6 |
| - 109 | punti 5 |
| - 108 | punti 4 |
| - 107 | punti 2 |
| - 106 | punti 1 |
- b) **Dottorato di ricerca in materie giuridiche:** punti 4
- c) **Iscrizione a uno degli Albi degli Avvocati** istituiti in Italia presso i relativi Consigli dell'Ordine (1 punto per ogni anno di effettiva iscrizione **nel periodo dal 1° gennaio 2010 alla data di presentazione della domanda**, con un massimo di 4 punti).

Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si terrà conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalità ed entro il termine di cui all'art. 2, comma 1 (23 aprile 2014).

I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui sopra.

Vengono convocati a sostenere le prove scritte di cui al successivo art. 4, comma 3, i candidati classificatisi nelle prime **600 posizioni** nonché gli eventuali *ex aequo* nell'ultima posizione utile.

L'ammissione alle prove scritte non costituisce garanzia della regolarità della domanda di partecipazione al concorso né sana eventuali irregolarità della domanda stessa.

Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrerà alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito del concorso.

I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale preselezione con l'indicazione dell'eventuale ammissione alla prova scritta **vengono pubblicati esclusivamente sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it**. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Ai candidati ammessi viene data notizia del calendario e del luogo di effettuazione delle prove scritte di cui all'art. 4, comma 3, tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedì o venerdì del mese di maggio 2014. **Le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it**. La Banca d'Italia non assume responsabilità in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.

Art. 4

Commissione di concorso. Prove d'esame

La Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.

Le prove d'esame si svolgono a Roma e consistono in tre prove scritte in materie giuridiche, una prova scritta di lingua inglese e una prova orale.

Le prove scritte in materie giuridiche consistono nella redazione di:

- un **parere motivato** in materia di **diritto commerciale**;
- un **atto defensionale** in materia di **diritto civile** e **diritto processuale civile**;
- un **parere motivato** o un **atto defensionale**, a discrezione della Commissione, in materia di **diritto amministrativo sostanziale e processuale**.

Per lo svolgimento delle suddette prove scritte viene consentita la consultazione unicamente di testi normativi non commentati né annotati **esclusivamente in forma cartacea**.

Le prove scritte sono corrette in forma anonima e a ognuno dei tre elaborati è attribuito fino a un massimo di 20 punti; le prove sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12 in ognuno dei tre elaborati. La votazione complessiva delle prove scritte è data dalla somma dei tre punteggi riportati negli elaborati.

La Commissione non procede alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno svolto tutte e tre le prove scritte; al fine di rendere più spedita la procedura concorsuale non procede altresì alla valutazione degli elaborati dei candidati che non hanno raggiunto la sufficienza in altra prova scritta già valutata, fatto sempre salvo il principio dell'anonimato.

I concorrenti che superano le prove scritte in materie giuridiche vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese e la prova orale.

La **prova scritta di lingua inglese** si tiene nella medesima giornata di svolgimento della prova orale. La prova è corretta in forma anonima e alla stessa è attribuito un punteggio massimo di 8 punti.

La **prova orale consiste in un colloquio** su tutte le materie sopra elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonché su diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro, diritto dell'Unione Europea e diritto delle banche e degli intermediari finanziari e assicurativi.

La prova orale è valutata complessivamente fino a un massimo di 60 punti ed è superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 36 punti.

Conseguono l'idoneità i candidati che abbiano riportato almeno la votazione minima richiesta nelle prove scritte in materie giuridiche e nella prova orale.

Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame. **Le stesse informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it.**

Art. 5

Adempimenti per la partecipazione alle prove

Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identità ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del d.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento equipollente.

Il documento deve essere in corso di validità secondo le previsioni di legge. **Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.**

Art. 6

Graduatorie

Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito i punteggi minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e per la prova orale. Il punteggio utile ai fini della formazione della graduatoria è dato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche, nella prova scritta di lingua inglese e nella prova orale.

La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.

La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia¹, dichiarati nella domanda.

Qualora più candidati risultino in posizione di *ex aequo*, viene data preferenza al candidato più giovane di età.

La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di uno o più vincitori, si riserva la facoltà di coprire in tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale.

La Banca d'Italia si riserva altresì la facoltà di utilizzare la graduatoria finale **entro 24 mesi** dalla data di approvazione della stessa.

La graduatoria finale è pubblicata sul sito internet www.bancaditalia.it. Tale pubblicazione assume valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 7 ***Adempimenti per l'assunzione***

Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale devono autocertificare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione secondo le modalità previste nel d.P.R. 445/2000. Ai fini della verifica del possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 6, sarà richiesto di rendere dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.

Art. 8 ***Visita medica propedeutica all'assunzione***

La Banca d'Italia ha la facoltà di sottoporre gli elementi da assumere a visita medica per verificare il possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 2, punto 4.

¹ Ai sensi del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, Parte I, art. 9, comma 2: "Nelle graduatorie per l'assunzione dei vincitori di pubblici concorsi - salve in ogni caso le precedenza e le preferenze stabilite da disposizioni di legge vincolanti per la Banca - costituiscono titolo di preferenza la qualità, nell'ordine e a parità di merito, di dipendente o ex dipendente della Banca con riguardo ai periodi di servizio prestato; di orfano, vedovo o vedova di dipendente della Banca deceduto per causa di servizio; di orfano, vedovo o vedova di dipendente deceduto in servizio; di orfano di pensionato della Banca; di figlio di pensionato o di dipendente."

Art. 9

Nomina e assegnazione

Tutti gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale dovranno comunicare alla Banca d'Italia un indirizzo di PEC al quale verranno indirizzate, a ogni effetto di legge, le comunicazioni di avvio del procedimento di nomina e assegnazione ed eventuali altre comunicazioni.

La Banca d'Italia procede all'assunzione dei vincitori in possesso dei prescritti requisiti. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Avvocato di 2^a.

L'accettazione della nomina non può essere in alcun modo condizionata.

Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea è regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici.

In seguito alla nomina gli interessati devono assumere servizio entro il termine che sarà stabilito. La sede di lavoro è a Roma.

Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.

Art. 10

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Risorse Umane, Divisione Assunzioni e selezioni esterne, per le finalità di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione dal concorso ovvero non dà corso all'assunzione.

I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilità dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.

Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.

Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonché alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento è il Capo del Servizio Risorse Umane. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualità di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca addetti alla Divisione Assunzioni e selezioni esterne del Servizio Risorse Umane.

Art. 11
Responsabile del procedimento

L'Unità organizzativa responsabile del procedimento è il Servizio Risorse Umane. Il responsabile del procedimento è il Capo *pro tempore* del Servizio.

IL DIRETTORE GENERALE
SALVATORE ROSSI